

ASSEMBLEA COSTITUENTE ^{N. 42}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi a Roma tra l'Italia ed il Belgio:

- a) Protocollo Italo-Belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio e scambio di note 23 giugno 1946; b) Scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto 26-29 ottobre 1946; c) Annesso al Protocollo di emigrazione Italo-Belga 26 aprile 1947; d) Scambio di note per l'applicazione immediata a titolo provvisorio dell'Annesso suddetto 27-28 aprile 1946

Seduta del 22 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra l'Italia ed il Belgio è stata conclusa a Roma una serie di Accordi relativi al trasferimento di 50.000 minatori italiani nel Belgio. Tali Accordi sono:

1°) Protocollo e scambi di note, in data 23 giugno 1946;

2°) scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto, in data 26-29 ottobre 1946;

3°) annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga in data 26 aprile 1947;

4°) scambio di note per l'applicazione dell'Annesso suddetto, in data 27-28 aprile 1947.

Nel Protocollo contenente una serie di disposizioni concordate dalla Conferenza dei delegati del Governo italiano e del Governo belga, il Governo italiano si impegna a facilitare in tutti i modi l'avviamento dei lavoratori alla località stabilita alla frontiera italo-svizzera ed in cui avverrà il loro definitivo arruolamento. Esso inoltre farà il possibile per inviare in Belgio una media di 2000 lavoratori alla settimana fornendo agli emigranti tutte le informazioni relative al lavoro che li attende.

Il Governo belga, da parte sua, mantenendo integralmente i termini dell'Accordo minatori-carbone firmato precedentemente, cure-

rà per i minatori italiani convenienti condizioni di vita ed una completa parificazione ai minatori belgi per quanto riguarda le condizioni di lavoro, le provvidenze sociali ed i salari. In via speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari anche ai figli di minatori italiani residenti fuori del territorio belga. Inoltre è sancito il principio della possibilità di recuperare, mediante ritenute sui salari, le somme anticipate ai minatori in Italia.

Infine, per ridurre al minimo il trasferimento di valuta italiana in Belgio, è stabilito reciprocamente un conto di compensazione per il tramite di una banca belga.

Con successivo scambio di note, però, queste ultime disposizioni relative ai pagamenti, che nel Protocollo erano contenute all'articolo 7, vengono dichiarate decadute, stabilendosi, invece, che i versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie siano trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'articolo 2 dell'Accordo di

pagamento fra l'Unione economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.

L'Annesso al Protocollo di emigrazione ha lo scopo di perfezionare il Protocollo stesso e di facilitarne l'applicazione. Esso, fra l'altro fissa a Milano la sede di una missione tecnico-sanitaria belga incaricata di procedere alla visita di controllo dei lavoratori reclutati, di mantenere i contatti con i competenti servizi italiani e di far parte, con questi ultimi, di una Commissione tecnica italo-belga con sede in Roma. Tale Commissione seguirà l'applicazione degli Accordi di emigrazione fra i due Paesi: una Commissione avente lo stesso scopo sarà costituita a Bruxelles.

Infine, mediante scambio di note, i due Governi si sono impegnati a prendere le misure necessarie affinché le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 possano avere, in via provvisoria ed a condizione di reciprocità, immediata applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:

- a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio del 23 giugno 1946;
- b) scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
- c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga, del 25 aprile 1947;
- d) scambio di note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio dell'Annesso, del 27-28 aprile 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E IL BELGIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 23 juin 1946

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant à l'article 7 du Protocole signé aujourd'hui et ayant pour objet d'envoi des mineurs italiens en Belgique, j'ai l'honneur de proposer que le règlement des montants qui seront versés dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les ouvriers italiens, soit à titre d'épargnes, soit de frais d'entretien de leurs familles résident en Italie, ait lieu selon les dispositions suivantes:

1) Les montants versés par les ouvriers italiens seront crédités dans un compte en francs belges, sans intérêts, dénommé « compte ouvriers italiens », ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale de Belgique.

2) Les disponibilités qui se constitueront dans ce compte seront utilisées en premier lieu pour les paiements que l'Italie aura à faire dans l'Union pour les importations de charbon. Cela à part, ledit compte sera considéré à tous les effets comme un sous-compte du compte en francs belges dont à l'article 2 de l'Accord de paiement du 18 avril 1946 et son fonctionnement sera réglé par les mêmes dispositions.

3) Les soldes des deux comptes en conséquence seront considérés comme un montant unique aux effets de l'application des dispositions dont aux articles 5, 7, 8 et 9 de l'Accord de paiement susmentionné.

Je Vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer l'Accord du Gouvernement Belge sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président
de la Délégation Italienne*

SECCO SUARDO

Comte GEOFFROY D'ASPROMONT-LYNDEN

Incaricato d'Affari

Ambasciata del Belgio

Roma

AMBASSADE DE BELGIQUE

Rome, le 23 juin 1946

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en date d'aujourd'hui et je vous confirme l'accord du Gouvernement belge sur les dispositions suivantes qui seront appliquées au règlement des montants à verser dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise par les ouvriers italiens, soit à titre d'épargnes, soit de frais d'entretien de leurs familles résidant en Italie:

1) Les montants versés par les ouvriers italiens seront crédités dans un compte en francs belges, sans intérêts, dénommé « compte ouvriers italiens », ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale de Belgique.

2) Les disponibilités qui se constitueront dans ce compte seront utilisées en premier lieu pour les paiements que l'Italie aura à faire dans l'Union pour les importations de charbon.

Cela à part, ledit compte sera considéré à tous les effets comme un sous-compte du compte en francs belges dont à l'article 2 de l'Accord de paiement du 18 avril 1946 et son fonctionnement sera réglé par les mêmes dispositions.

3) Les soldes des deux comptes en conséquence seront considérés comme un montant unique aux effets de l'application des dispositions dont aux articles 5, 7, 8 et 9 de l'Accord de paiement susmentionné.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Chargé d'Affaires de Belgique

G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Monsieur le Comte SECCO SUARDO
Président de la Délégation Italienne
30, Via Boncompagni
Rome

PROTOCOLLO

La Conferenza che ha riunito a Roma i delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, è giunta alle seguenti conclusioni:

1) Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre più cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volontà dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, farà tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.

Esso provvederà a che si effettui sollecitamente e nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla località da stabilirsi di comune accordo in prossimità della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.

2) Il Governo belga mantiene integralmente i termini dell'« accordo minatori-carbone » firmato precedentemente.

Esso affretterà, per quanto è possibile, l'invio in Italia delle quantità di carbone previste dall'accordo.

3) Il Governo belga curerà che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformità delle prescrizioni dell'articolo 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.

4) Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori dal territorio belga.

All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo stato esatto della loro famiglia. Tale certificato sarà rinnovato ogni tre mesi.

I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.

Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.

Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sarà punita in conformità alla legge belga.

5) Il Governo italiano si adoprerà a che gli aspiranti all'espatrio in qualità di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondità nelle miniere, pel quale sono necessarie un'età relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.

6) La durata del contratto è riportata a 12 mesi.

7) Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, è reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.

In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore della loro famiglia, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla Banca belga di cui sopra. Questa effettuerà per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al « Comptoir belge des charbons ».

Sarà compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.

8) Il Governo belga accetta il principio della possibilità di recuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, però, che sia riconosciuta la priorità dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresì, che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.

9) In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano delegherà una persona di fiducia, la cui retribuzione corrisponderà a quella di un « delegato all'ispezione delle miniere ». Queste spese saranno a carico della « Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio ».

Detta persona di fiducia avrà per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti al lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa renderà conto della propria attività al Governo italiano quanto a quello belga.

10) Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnerà i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurerà il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sarà sottoposto all'autorità del capo della missione belga che accompagna i treni.

11) Il Governo italiano farà tutto il possibile per inviare in Belgio 2.000 lavoratori la settimana.

12) Il Ministero italiano degli affari esteri o, per sua delega, le Questure rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.

Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, riceverà le liste dei minatori e, previo esame, rilascerà i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.

I passaporti ed i visti avranno la validità di un'anno.

I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorità italiane e belghe. Per verun motivo detto luogo potrà essere modificato senza previo accordo dei due Governi.

Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.

Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avrà il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalità sopra indicate.

Nessuna autorità potrà modificare l'itinerario dei treni, nè fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.

FATTO, in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.

Per il Belgio:

L'Incaricato d'Affari del Belgio

G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Per l'Italia:

Il Capo della Delegazione Italiana

SECCO SUARDO

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'articolo 7 del Protocollo stesso.

I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero, pertanto, essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'articolo 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della più distinta considerazione.

Roma, 26 ottobre 1946.

All'Ambasciata del Belgio
Roma

NOTE VERBALE

L'Ambassade de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la Note Verbale 42/35862/55.

L'Ambassade de Belgique marque son entier accord pour considérer comme caduques les dispositions relatives aux paiements prévus par l'article 7 du Protocole du 23 juin 1946 et dont le texte était le suivant:

« 7° Afin de réduire au minimum le transfert de devises d'Italie en Belgique, et réciproquement, on établira un compte de compensation par l'intermédiaire d'une Banque italienne et d'une Banque belge désignées chacune par leur gouvernement respectif.

« Dans cet ordre d'idées les versements effectués par des mineurs italiens en faveur de leur famille, de même que ceux des charbonnages en exécution de la loi sur les allocations familiales seront faits à la Banque belge dont il est question ci-dessus. Celle-ci effectuera pour compte du gouvernement italien les paiements des sommes dues au Comptoir belge des Charbons.

« Le rôle de la Banque italienne sera d'une part de recevoir du Gouvernement les sommes dues en paiement du prix des charbons importés de Belgique et d'autre part de verser aux familles des mineurs italiens les sommes qui leur sont dues ».

Par suite de la suppression de ce texte, il est entendu désormais que les versements effectués par les mineurs italiens en faveur de leurs familles seront transférés, conformément au droit commun en cette matière entre les deux pays, c'est-à-dire par l'intermédiaire du compte en francs belges prévu par l'article 2 de l'accord de paiement entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Italie, signé en date du 18 avril 1946.

Rome, 29 octobre 1946.

ANNESSO AL PROTOCOLLO ITALO-BELGA FIRMATO IL 23 GIUGNO 1946

Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946, i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.

ART. 1.

Una missione belga tecnico-sanitaria risiederà a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.

La Commissione avrà lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficoltà che potessero eventualmente sorgere.

Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verrà costituita a Bruxelles.

ART. 2.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo del 23 giugno 1946 le Autorità italiane avvieranno al centro di Milano, ove avrà luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.

Le Autorità italiane metteranno a disposizione delle Autorità belghe i locali ed il materiale necessario perché il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.

Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sarà fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.

ART. 3.

In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946, il Governo italiano provvederà a che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, le provvidenze sociali e la necessità del rispetto reciproco del contratto di lavoro.

ART. 4.

Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le « cantines » destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurerà i necessari contatti con la direzione dell'azienda.

ART. 5.

In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per ciò che concerne i « phalanstères » delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:

- 1°) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;
- 2°) ogni lavoratore disporrà di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sarà cambiata due volte al mese;
- 3°) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.

ART. 6.

Il prezzo massimo per la pensione completa non supererà cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio; il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della biancheria da letto.

Tutte le forniture effettuate dalle aziende saranno fatte alle stesse condizioni e ai medesimi prezzi praticati per gli operai belgi.

ART. 7.

Ogni opportuna misura sarà presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verrà data ai lavoratori per ciò che concerne le modalità di misurazione dei lavori a cottimo, del pagamento dei salari e della presentazione degli eventuali reclami.

ART. 8.

Le imprese carbonifere cureranno che i «*réglements d'ateliers*» tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali.

Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per quanto possibile fra i lavoratori italiani al lavoro siano designati in numero sufficiente in ogni società.

ART. 9.

Le Autorità belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale.

L'operaio avrà l'obbligo di iscriversi nel più breve tempo possibile ad una mutua riconosciuta di propria scelta.

ART. 10.

I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.

ART. 11.

Le Autorità belghe prenderanno tutte le misure necessarie perché nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani.

ART. 12.

I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro settore economico aperto all'immigrazione.

ART. 13.

Le Autorità italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione italo-belga di Bruxelles.

ART. 14.

I Governi italiano e belga si impegnano a procedere nel più breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 settembre 1938. Redatto in doppio esemplare, in lingua italiana e francese.

Roma, 26 aprile 1947

Per l'Italia:

MARIO TOMMASINI

Per il Belgio:

WALTER BOURGEOIS

Roma, 27 aprile 1947

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe che gli opportuni provvedimenti saranno adottati da parte italiana affinché le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 parafato in data di ieri 26 aprile possano avere, in via provvisoria e a condizioni di reciprocità, immediata applicazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

TOMMASINI

Mr. Walter BOURGEOIS

*Capo di Gabinetto Aggiunto
del Ministero del Combustibile e dell'Energia
Presidente della Delegazione Belga*

Roma

Rome, le 28 avril 1947.

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 de ce mois, par laquelle vous voulez bien me faire savoir que les mesures seront prises, du côté italien pour que les dispositions contenues dans l'annexe au Protocole du 23 juin 1946, paraphée le 26 avril 1947, entrent en application provisoire immédiate.

Par réciprocité, toutes les mesures voulues seront prises, du côté belge, pour atteindre la même mise en application provisoire immédiate.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération la plus distinguée.

*Au nom du Ministre,
Le Chef de Cabinet-adjoint*

W. BOURGEOIS

A Monsieur TOMMASINI

*Directeur Général de l'Emigration
du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie
Rome*